

Definizione agevolata delle liti pendenti: parola alla Consulta

Pace fiscale

Per la Cgt Calabria violati i principi unionali e la giusta parità di trattamento

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

È dubbia la legittimità costituzionale della definizione agevolata delle liti pendenti nella parte in cui consente a chi ha pagato solo la prima rata di ottenere i medesimi benefici del soggetto che ha pagato tutto. I medesimi dubbi si appuntano, inoltre, sulla procedura prevista per l'ottenimento della cessazione della materia del contendere che, a danno dell'agenzia delle Entrate, discende da iniziative rimesse esclusivamente al contribuente. Con l'articolata ordinanza 9/2/2024, la Cgt di secondo grado della Calabria (presidente Lorelli, relatore Reillo) ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della sanatoria introdotta con la legge di Bilancio 2023.

Le critiche della Cgt si appuntano in primo luogo sul fatto che la definizione si perfeziona con la trasmissione dell'istanza unitamente al pagamento della sola prima rata. Tale previsione metterebbe sullo stesso piano soggetti che si trovano in situazioni differenti, determinando una irragionevole parità di trattamento. Ciò si porrebbe in contrasto anche con il principio della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione). Il fatto poi che l'effetto estintivo della lite non sia collegato all'effettivo incasso di tutte le somme dovute presenterebbe aspetti di dubbia compatibilità anche con l'articolo 81 della Costituzione

nonché con i superiori principi unionali nella parte in cui potrebbe tradursi nel mancato pagamento di imposte armonizzate, come l'Iva.

Viene inoltre rilevato che il provvedimento di estinzione può avvenire sia con decreto che con ordinanza collegiale (articolo 1, comma 198, legge 197/2022). Nel primo caso, il decreto sarebbe atto reclamabile davanti al collegio, mentre nel secondo caso non vi sarebbe alcuno spazio per richiedere la revisione del provvedimento: in base all'articolo 46, Dlgs 546/1992, l'atto da impugnare dovrebbe essere una sentenza (e non un'ordinanza). Tanto, con pregiudizio per i diritti processuali del fisco, censurabile anche in termini di violazione della Cedu.

Il collegio ravvisa, inoltre, profili critici nel fatto che, sebbene il Fisco abbia tempo sino al 30 settembre 2024 per esaminare la domanda di definizione, la stessa sarebbe comunque obbligata a subire gli effetti dell'estinzione del giudizio, sulla base di una iniziativa rimessa medio tempore al solo contribuente.

Qui in effetti l'ordinanza in esame coglie un aspetto quantomeno discutibile della disciplina di legge. Nell'articolo 1, comma 201, legge 197/2022, si stabilisce che, in caso di pronuncia di estinzione del giudizio seguita dal diniego della definizione agevolata, il diniego è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Ora, mentre è chiaro che è il contribuente ad avere interesse ad impugnare il diniego, è altrettanto chiaro che è solo l'agenzia delle Entrate il soggetto interessato ad ottenere la revoca dell'estinzione e quindi la prosecuzione del giudizio. Non si capisce quindi cosa accade se il contribuente decide di non impugnare il diniego.